



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Ufficio organizzazione e personale - supporto nucleo di valutazione

DETERMINAZIONE N. 298 in data 19 marzo 2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025
- RIPARTO FONDO E LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
COMPENSO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2025.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

(Art. 183, comma 9, ed Art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Dr. Christian MOSCA, in qualità di Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie,

PREMESSO CHE

- oltre alla costituzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, gli Enti si trovano a determinare annualmente anche il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, la cui disciplina di riferimento è tutt'ora riconducibile all'art. 14 del CCNL 1/04/1999, il quale prevede:

- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL 6/7/1995 (fondo per il lavoro straordinario anno 1998), per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) dello stesso CCNL 1/04/1999 (risorse destinante nel medesimo anno al pagamento del lavoro straordinario a favore del personale ex VII^a e VIII^a Q.F. incaricato poi di posizione organizzativa);
- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%;

- con determinazione n. 1486 del 22/12/2014 si è proceduto a ricostituire il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anni 1995-2013 da cui è scaturito anche il fondo per il lavoro straordinario massimo a partire dall'anno 2000, pari a € 15.288,55;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL 16/11/2022, l'importo delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/04/1999, confluisce nel Fondo dell'anno successivo (nella parte variabile del fondo risorse decentrate);

- ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 è abrogato;

- per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tali disposizioni, sia la Corte dei Conti Sezioni Riunite (deliberazione n. 51/2011) che la Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 15/2011) concordano che occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento che, per gli Enti Locali, personale non dirigente, si tratta in particolare delle risorse ex art. 15 del CCNL 1/04/1999 (ora ex art. 67 del CCNL 21/05/2018), escludendo il fondo per il lavoro straordinario ex art. 14 del CCNL 1/04/1999, in quanto non oggetto di contrattazione integrativa;

DATO ATTO CHE

- la disciplina del lavoro straordinario è dettata dall'art. 32 del CCNL 16/11/2022, nel quale si fissano i criteri per determinare la misura del compenso orario e si stabilisce che:

- a. le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
- b. l'effettuazione di qualsiasi prestazione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente o dal Responsabile, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
- c. la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore;
- d. su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo al riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;
- e. ai fini della liquidazione non saranno considerati significativi periodi inferiori a 30 minuti;

- a seguito dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, in cui è previsto che con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto ed è conglobato nello stipendio tabellare (e pertanto con decorrenza dal 1° gennaio 2023), la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per

156 la retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. b), del CCNL 16/11/2022 incrementata del rateo della 13^a mensilità ed è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo;

- il suddetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è scaduto in data 31 dicembre 2021;

- fino alla sottoscrizione del successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro i conteggi non possono che basarsi sulle vecchie tariffe, esclusi gli importi derivanti dall'applicazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale;

RILEVATO CHE

- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nel limite massimo del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, calcolata con riferimento all'orario mensile, come previsto dall'art. 62, comma 2, del CCNL 16/11/2022;

- il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise, e le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, ai sensi dell'art. 62, comma 3 e 4, del CCNL 16/11/2022;

- le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 74, comma 2, lett. d), del CCNL 16/11/2022, maggiorata di una percentuale pari al 15%, ai sensi dell'art. 62, comma 5, CCNL 16/11/2022;

- qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%;

- nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro; per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 ed all'art. 38 del CCNL 14/9/2000 (ora art. 32 del CCNL 16/11/2022);

- è in capo ai singoli Dirigenti/Incaricati di Elevata Qualificazione la gestione del suddetto budget;

RITENUTO

- in considerazione delle sopracitate disposizioni e in ragione dei dati relativi allo straordinario liquidato medio del biennio precedente dai servizi, di definire specifici budget di limite all'autorizzazione di straordinario per singolo servizio/ufficio, come indicato in sede di riunione della Conferenza dei Dirigenti del 12/03/2025;

- di dover procedere alla liquidazione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario relative al mese di GENNAIO 2025 per il personale dell'Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona, dell'Area Risorse Umane e Finanziarie e dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio, così come comunicato dai singoli responsabili, allegato A) alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183, comma 9, e art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 70 del 11 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la Deliberazione G.C. n. 231 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di costituire, reperate integralmente le premesse, il fondo per il lavoro straordinario anno 2025 in **€ 15.288,55**.
2. Di impegnare e imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto 5.2 lettera a), gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZIONE
€ 15.288,55	320/1	Fondo per il lavoro straordinari al personale a tempo indeterminato	01/10/1/101/01.3	2025
€ 3.638,05	322/1	Fondo per il lavoro straordinari al personale – Oneri assistenziali e previdenziali a carico ente	01/10/1/101/01.3	2025
€ 1.299,53	350/1	Fondo per il lavoro straordinari al personale – IRAP	01/10/1/102/01.3	2025

3. Di prendere atto che le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario sono quelle derivanti dall'applicazione dell'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, calcolate ai sensi dell'art. 32 dello stesso CCNL.
4. Di dare atto che il sopra citato CCNL risulta scaduto il 31 dicembre 2021 e non ancora rinnovato e quindi le tariffe del lavoro straordinario vengono provvisoriamente individuate sulla base del contratto scaduto, esclusi gli importi derivanti dall'applicazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale.
5. Di ripartire il fondo per il lavoro straordinario anno 2025, in ragione dei dati relativi allo straordinario liquidato medio del biennio precedente dai servizi, come stabilito in sede di riunione della Conferenza dei Dirigenti del 12/03/2025 e di seguito indicato:

Area Dirigenziale	Servizi/Incarichi di Elevata Qualificazione	Importo
Area Amministrativa, Culturale e Servizi alla Persona	Servizi Amministrativi e Servizi Demografici	€ 2.000,00
	Servizi Sociali, Culturali e alla Persona	€ 3.500,00
Area Risorse Umane e Finanziarie	Servizi Finanziari / Ufficio Organizzazione e Personale	€ 3.500,00
Area Tecnica e Servizi al Territorio	Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione	€ 2.500,00
	Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri	€ 600,00
	Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, Attività Economiche e SUAP	€ 188,55
	Servizi Polizia Municipale	€ 3.000,00
TOTALE FONDO LAVORO STRAORDINARIO		€ 15.288,55

6. Di dare atto che è in capo ai Dirigenti/Incaricati di Elevata Qualificazione Responsabili dei singoli Servizi/Uffici la gestione del suddetto budget, dietro preventiva autorizzazione al personale necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro che potranno richiedere prestazioni straordinarie, nell'intesa che la spesa conseguente a tali autorizzazioni non potrà, di norma, superare la quota parte del fondo assegnata al singolo servizio.
7. Di stabilire, in ordine all'utilizzo del fondo per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, i criteri sottosegnati:

- a. le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
- b. l'effettuazione di qualsiasi prestazione straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente o dal Responsabile, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
- c. la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore;
- d. su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo al riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;
- e. ai fini della liquidazione non saranno considerati significativi periodi inferiori a 30 minuti;
- f. il riconoscimento del lavoro straordinario (a recupero o a pagamento) a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere eccezionale e supportato da motivazione specifica a fronte di particolari esigenze di servizio, dettate da assenze impreviste e riduzioni di organico, e dovrà essere costantemente verificato al fine di evitarne la cronicizzazione;
- g. per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, non è autorizzabile un tempo lavoro di straordinario inferiore all'ora e solo con specifica autorizzazione anche del Dirigente del Settore.

8. Di liquidare per il mese di GENNAIO 2025, così come comunicato dai singoli responsabili, allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario:

C.D.C.	Importo	C.D.C.	Importo	C.D.C.	Importo
3	156,43	3	37,23	3	13,3
5	79,34	5	18,88	5	6,74
8	58,26	8	13,87	8	4,95
10	15,97	10	3,8	10	1,36
12	64,07	12	15,25	12	5,45
11	346,27	11	82,41	11	29,43
15	23,17	15	5,51	15	1,97
Cap.320/1 Fondo per il lavoro straordinario al personale a tempo indeterminato	€ 743,51	Cap.322/1 Fondo per il lavoro straordinario al personale – Oneri assistenziali e previdenziali a carico ente	€ 176,95	Cap.350/1 Fondo per il lavoro straordinario al personale - IRAP	€ 63,20
Cod. Bil.DLgs 118/2011 01 10 1 101 01.3		Cod. Bil.DLgs 118/2011 01 10 1 101 01.3		Cod. Bil.DLgs 118/2011 01 10 1 102 01.3	

e nel contempo si attesta che la fornitura del bene o del servizio, oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.

9. Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Area Risorse Umane e Finanziarie
*Dr. Christian MOSCA **

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Reg. n.2025/707-708-709

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
*Dr. Alessio FORGIARINI **

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.